

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 485 e il vigente C.C.N.L. Segretari Comunali e Provinciali;

PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n. 17 in data 08/08/2011 questa Amministrazione Comunale ha approvato la convenzione di segreteria con i comuni di Nizza Monferrato e Refrancore al fine di gestire in forma associata il servizio di segreteria comunale mediante l'istituto della convenzione di cui all'art. 30 del D. Lgs 18/05/2000 n. 267 con decorrenza 01/09/2011;

VISTO che il Comune di Agliano Terme con delibera del C.C. n. 1 in data 25/02/2014 ha approvato il recesso dalla convenzione di che trattasi a far data dal 01/04/2014, a sensi dell'art. 7, lett. d) della vigente normativa richiamata;

CONSIDERATO che il Comune di Agliano Terme, alla stessa stregua dei Comuni di Mombercelli, Azzano d'Asi, Castelnuovo Calcea e Montaldo Scarampi fa parte dell'Unione di Comuni denominata "Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni";

PRESO ATTO che il Comune di Agliano Terme, attualmente privo di Segretario Comunale titolare e retto a scavalco, intende entrare a far parte della convenzione di Segreteria Comunale con i Comuni di Mombercelli, Azzano d'Asi, Castelnuovo Calcea e Montaldo Scarampi, al fine di avvalersi dello stesso Segretario Comunale;

RIBADITO che questo Comune, alla stregua degli anni passati, intende gestire in convenzione con altri Comuni della zona l'ufficio di Segretario Comunale, così come previsto dall'Art. 98, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, così da ottimizzare il servizio, realizzando nel contempo un risparmio di spesa per l'Ente;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di stipulare la suddetta convenzione di Segreteria Comunale con i Comuni di Mombercelli, di Azzano d'Asi, di Castelnuovo Calcea e di Montaldo Scarampi;

VISTA la bozza di convenzione per la gestione dell'Ufficio di Segreteria Comunale, concordata tra i cinque Comuni interessati, composta da n. 9 articoli e ritenuta pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune e meritevole di approvazione;

Dato atto che al 31.12.2013 i Comuni interessati risultano avere la seguente popolazione:

Agliano Terme 1687
Azzano 417
Castelnuovo Calcea 771
Mombercelli 2336
Montaldo Scarampi 786
E quindi per una popolazione complessiva di 5.997 abitanti, per cui la convenzione è da qualificarsi di terza classe.

VISTI:

- l'articolo 42 del decreto legislativo 18/08/2000, numero 267;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di Contabilità;
- il Regolamento comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTI i seguenti pareri:

Parere di legittimità preventivo

Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legge 174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell'Ente, la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto

Data, 30/09/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Borio dott. ssa Barbara



Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio finanziario attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legge 174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell'Ente, la regolarità contabile ed attesta che il presente provvedimento non determina alterazioni negli equilibri finanziari dell'ente.

Data, 30/09/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Borio dott. ssa Barbara



Con undici voti unanimi e favorevoli resi dai presenti nelle forme di legge

DELIBERA

1) di approvare la convenzione tra questo Comune ed i Comuni di Mombercelli, di Azzano d'Asi, di Castelnuovo Calcea e di Montaldo Scarampi, relativa alla gestione associata dell'ufficio di segreteria comunale, convenzione composta da n. 9 articoli, che si allega al presente atto e si richiama a farne parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che la suddetta convenzione avrà la durata di anni cinque;

3) di delegare il Sindaco alla stipula della convenzione di Segreteria Comunale di cui al punto 1 del presente deliberato;

4) di inviare copia del presente atto alla Prefettura di Torino – ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale del Piemonte per gli adempimenti di competenza.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Visto l'art. 134, comma 4, del T. U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita:

3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Con undici voti unanimi e favorevoli resi dai presenti nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

COMUNE DI AGLIANO TERME



PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.20

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI MOMBERCELLI, AGLIANO TERME, AZZANO D'ASTI, CASTELNUOVO CALCEA E MONTALDO SCARAMPI.

L'anno duemilaquattordici addì trenta del mese di settembre alle ore quindici e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome - Nome	Presente	Assente
1. SERRA FRANCO - Sindaco	SI	/
2. GIOVO SERAFINO - Consigliere	SI	/
3. GIORDA BARBARA - Consigliere	SI	/
4. MASOERO PATRIZIA - Consigliere	SI	/
5. CHECHILE FRANCESCO - Consigliere	SI	/
6. VASSALLO ANDREA - Consigliere	SI	/
7. CERRATO LORENZO - Consigliere	SI	/
8. PALTRO PAOLO - Consigliere	SI	/
9. DAFFARA ENZO - Consigliere	SI	/
10. GRASSO LUCIANO - Consigliere	SI	/
11. MARCHISIO PIERANGELO - Consigliere	SI	/
Totale Presenti/Assenti:		11 0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor RUSSO ALBERTO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SERRA FRANCO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 1 dell'ordine del giorno.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
SERRA FRANCO

Il Segretario Comunale
RUSSO ALBERTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 246 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 02/10/2014 al 17/10/2014 come prescritto dall'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69.

Il 02/10/2014

Il Messaggio Comunale
Distribuito in Anterietta

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) Agliano Terme, il _____

Il Segretario Comunale
RUSSO ALBERTO

E' copia conforme all'originale.

Il _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Russo dr. Alberto

ALLEGATO

CONVENZIONE PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI MOMBERCCELLI, AGLIANO TERME, AZZANO D'ASTI, CASTELNUOVO CALCEA E MONTALDO SCARAMPI

ai sensi degli articoli 30 e 98, c. 3 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2002 e art 10 del D.P.R. n. 465 del 4/12/1997

L'anno duemilaquattordici, addì _____ del mese di Ottobre, nella Residenza Municipale di Mombercelli,

TRA

- Il Comune di Mombercelli, legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore sig. TORCHIANO Luigi, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
- Il Comune di Agliano Terme, legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore sig. SERRA Franco, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
- Il Comune di Azzano d'Asti, legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore sig. CUSSOTTO Roberto il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
- Il Comune di Castelnuovo Calcea, legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore sig. GUASTELLO Roberto, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

- Il Comune di Montaldo Scarampi, legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore sig. MANASSERO Francesco il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

PREMESSO

- Che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- Che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
- Che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- Che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenda Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari

Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 29/07/1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale;

- Con deliberazione n. 135 del 25/5/2000 e n. 164 del 27/7/2000 ha espresso alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni medesime;
- Con deliberazione n. 113 del 2/5/2001 è stata fornita una interpretazione autentica della precitata delibera n. 150 del 1999;
- Con deliberazione n. 270 del 6/9/2001 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla natura del provvedimento dell'Agenzia nel caso di riclassificazione, a seguito dell'avvenuto convenzionamento;
- Che con delibera consiliare del Comune di Mombercelli n. 27 del 09/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema di convenzione allegato per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
- Che con delibera consiliare del Comune di Agliano Terme n. del 30/09/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema di convenzione allegato per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
- Che con delibera consiliare del Comune di Azzano d'Asti n. del 18/09/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema di convenzione allegato per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
- Che con delibera consiliare del Comune di Castelnuovo Calcea n. 31 del 15/09/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema di convenzione allegato per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
- Che con delibera consiliare del Comune di Montaldo Scarampi n. 28 del 23/09/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema di convenzione allegato per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;

CIO' PREMESSO

Con la presente scrittura redatta in doppio originale e da registrarsi in caso d'uso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e scopo della Convenzione

I Comuni di Mombercelli, di Agliano Terme, di Azzano d'Asti, di Castelnuovo Calcea e di Montaldo Scarampi, nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei sindaci od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.

Art. 2 - Comune Capo Convenzione

Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di Mombercelli, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato.

Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale nei casi previsti dagli articoli 99 e 100 del D.Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/97 n. 465.

La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con i Sindaci dei Comuni di Agliano Terme, Azzano d'Asti, Castelnuovo Calcea e Montaldo Scarampi.

Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dalla Prefettura – UTG di TORINO Ex-Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale del Piemonte. In sede di prima attuazione si conviene che il Segretario in servizio quale titolare nel Comune Capo Convenzione di Mombercelli, venga a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della Segreteria convenzionata previo rilascio di nulla-osta da parte della competente Sezione Regionale della ex agenzia Nazionale dei Segretari Comunali; la costituzione della Convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico, da parte del Segretario Comunale.

In caso di revoca qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, c. 5, Il cpv. del D.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il sindaco del Comune non ricoprirà il ruolo di capo-convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al sindaco di Mombercelli nella sua veste di Comune Capo Convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.

Il sindaco del Comune Capo convenzione, sentiti i Sindaci dei Comuni di Agliano Terme, di Azzano d'Asti, di Castelnuovo Calcea e di Montaldo Scarampi, provvederà altresì:

- Ad indicare alla competente Prefettura – UTG di TORINO Ex-Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale del Piemonte il segretario supplente, per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altro caso di assenza superiore ai 6 mesi;
- A richiedere alla Prefettura – UTG di TORINO Ex-Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale del Piemonte il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso;
- Ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi.

Art. 3 - Rapporto di Lavoro

Il Segretario Comunale, dipendente dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, instaura un rapporto funzionale di servizio con i sindaci dei Comuni di Mombercelli, Agliano Terme, Azzano d'Asti, Castelnuovo Calcea e Montaldo Scarampi.

Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione.

Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. nonché tutti i rapporti con la Prefettura – UTG di TORINO Ex-Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale del Piemonte.

Considerato che il nuovo C.C.N.L., disciplinato ai sensi del D.Lgs. 30/03/2001, n° 165 prevede l'obbligo della stipula del contratto individuale di lavoro, il medesimo dovrà essere stipulato con il Sindaco del Comune Capo convenzione (il quale agirà in nome e per conto anche dei sindaci dei Comuni di Agliano Terme, di Azzano d'Asti, di Castelnuovo Calcea e di Montaldo Scarampi).

Al contratto suddetto dovrà essere allegata in copia la presente convenzione di Segreteria, regolarmente firmata dai legali rappresentanti.

Art. 4 - Modalità operative del servizio.

Il servizio sarà svolto settimanalmente per n. 15 ore presso il Comune di Mombercelli, per n. 5 ore presso il Comune di Agliano Terme, per n. 4 ore presso il Comune di Azzano d'Asti, per n. 6 ore presso il Comune di Castelnuovo Calcea e per n. 6 ore presso il Comune di Montaldo Scarampi.

Di conseguenza l'onere finanziario relativo alla retribuzione del Segretario graverà in proporzione sul Comune di Mombercelli per 15/36, sul Comune di Agliano Terme per 5/36, sul Comune di Azzano d'Asti per 4/36, sul Comune di Castelnuovo Calcea per 6/36 e sul Comune di Montaldo Scarampi per 6/36.

Il Segretario Comunale dovrà prestare servizio presso le suddette amministrazioni comunali, nel rispetto del numero di ore spettanti ad ogni Comune, secondo un calendario che verrà concordato e stilato d'intesa fra i sindaci dei Comuni suddetti ed il Segretario Comunale, nel rispetto della vigente normativa contrattuale.

Il segretario Comunale garantirà la propria presenza in servizio ed organizzerà il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli saranno stati affidati da ogni singola Amministrazione.

Art. 5 - Forme di consultazione

I sindaci sono tenuti a consultarsi, ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria (ed almeno una volta l'anno).

Di tale consultazione dovrà essere redatto idoneo verbale scritto.

In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:

- Nomina del Segretario Comunale;
- Revoca del Segretario Comunale;
- Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

Art. 6 - Trattamento economico - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie

Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i Comuni di Mombercelli, Agliano Terme, Azzano d'Asti, Castelnuovo Calcea e Montaldo Scarampi il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.

Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune di Mombercelli, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare. Saranno altresì erogati di massima dal Comune di Mombercelli le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune.

Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi alla quota di competenza del Fondo finanziario di Mobilità di cui all'art. 102, comma 5 del T.U.E.L. 20/08/2000 n. 267, nonché il rimborso delle spese di missione o trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni e dell'indennità di funzione.

Resta infine a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato, (correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati dal Comune stesso), di cui all'art. 42 del C.C.N.L. del 16.5.2001.

Il riparto delle spese avverrà sulla base delle percentuali indicate all'articolo 4 e precisamente:

- A carico del Comune di Mombercelli 15/36;
- A carico del Comune di Agliano Terme 5/36;
- A carico del Comune di Azzano d'Asti 4/36;
- A carico del Comune di Castelnuovo Calcea 6/36;
- A carico del Comune di Montaldo Scarampi 6/36.

Il Comune di Mombercelli, nella sua veste di capo convenzione iscriverà nel proprio Bilancio, nella parte USCITA, tutte le spese precitate (relative sia ad emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento ecc. ecc.), da corrispondere a favore del Segretario Comunale e nella parte ENTRATA

il rimborso delle quote dovute da parte dei Comuni di Agliano Terme, Azzano d'Asti, Castelnuovo Calcea e Montaldo Scarampi.

I Comuni convenzionati di Agliano Terme, Azzano d'Asti, Castelnuovo Calcea e Montaldo Scarampi dovranno corrispondere la quota a proprio carico in tre rate, delle quali:

la prima entro il 30 giugno dell'anno di competenza, di importo pari al 50% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;

la seconda entro il 31 ottobre dell'anno di competenza, di importo pari al 30% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;

la terza entro il 31 marzo dell'anno successivo, sulla base dei dati consuntivi forniti dal servizio finanziario del Comune Capo convenzione.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere ai Comuni convenzionati di Agliano Terme, Azzano d'Asti, Castelnuovo Calcea e Montaldo Scarampi il rimborso delle spese di viaggio con le modalità e quantificazioni stabilite sulla base del CCNL di categoria e/o di eventuali specifiche disposizioni di legge. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti dell'amministrazione Comunale.

Tali spese di viaggio, necessarie per accedere alla sede del servizio, saranno a carico dei suddetti Comuni convenzionati di Agliano Terme, Azzano d'Asti, Castelnuovo Calcea e Montaldo Scarampi sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale.

La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione di Mombercelli, seguendo il tracciato viario più breve per accedere ai Comuni di Agliano Terme, Azzano d'Asti, Castelnuovo Calcea e Montaldo Scarampi, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.

I diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. 4/2/1915 n. 148 nonché di cui all'art. 97, c. 4, lettera "c", saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i cinque Comuni dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un quinto dello stipendio di godimento ai sensi della legge.

Nel caso di raggiungimento e superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei Comuni convenzionati, occorrerà procedere ad una rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del Segretario Comunale. In tal caso si dovrà tenere conto, nel computo della medesima rideterminazione, delle percentuali di compartecipazione delle singole amministrazioni comunali, alle spese per la retribuzione del Segretario, così come stabilito dal presente articolo.

Art. 7 - Durata e causa di scioglimento della convenzione

La presente convenzione viene stabilita nel periodo di anni 5 (cinque) a decorrere dalla costituzione formale della convenzione, con l'accettazione da parte del Segretario Comunale. Al termine del succitato periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione.

La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente ai cinque anni esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

- a.** Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale della Amministrazione la quale per prima sarà interessata ad una tornata elettorale Comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del 3° mese successivo alla notifica all'altro Comune dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione, salvo diverso accordo fra le parti, ai sensi della deliberazione del C.N. n. 150/1999.
- b.** Sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca o per Trasferimento del Segretario Comunale titolare. In tal caso le amministrazioni comunali consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione; viceversa, qualora le amministrazioni comunali intendano proseguire nella gestione convenzionata del servizio, nelle more di copertura della sede, potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio della sede comunale convenzionata da parte di Segretari comunali "in disponibilità", su incarico della competente ex Agenzia o con Segretari Comunali titolari di altre sedi (con il sistema dello "scavalco")
- c.** Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo, adottato dai rispettivi Consigli Comunali. In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione di Mombacelli (ai sensi della deliberazione C.N. n. 150/1999). Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di segreteria dovrà essere data comunicazione, a cura del Comune Capo-convenzione, alla competente Sezione Regionale dell'ex Agenzia Autonoma, per l'adozione dei successivi provvedimenti di competenza.

Art. 8 - Sostituzione del Segretario

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, ciascun comune convenzionato provvedere in maniera indipendente alla nomina del sostituto, secondo i modi e le competenze di legge.

Art. 9 - Norma di chiusura

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dalla Prefettura – UTG di TORINO Ex-Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale del Piemonte, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.

La presente convenzione, regolarmente firmata dai sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di Mombercelli, di Agliano Terme, di Azzano d'Asti, di Castelnuovo Calcea e di Montaldo Scarampi verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, alla Prefettura – UTG di TORINO Ex-Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale del Piemonte, a cura del Comune Capo convenzione.

IL SINDACO DEL COMUNE DI MOMBERCCELLI - CAPO CONVENZIONE

IL SINDACO DEL COMUNE DI AGLIANO TERME

IL SINDACO DEL COMUNE DI AZZANO D'ASTI

IL SINDACO DEL COMUNE DI CASTELNUOVO CALCEA

IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTALDO SCARAMPI